



**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA**
Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma
Azienda Ospedaliero - Universitaria di Parma

**CONVENZIONE
DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO EX L.196/97**

TRA

La Scuola di Psicoterapia _____

con sede legale in Via _____ a _____

Codice M.I.U.R. _____ cod. fiscale/partita IVA _____ rappresentata

legalmente da _____ nato/a a _____ il _____

d'ora in poi denominata "soggetto promotore",

Eventuali altre sedi didattiche: _____

E

L'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma con sede e domicilio fiscale in Parma, Strada del Quartiere2/a, C. F. 01874230343, d'ora in poi denominata "Azienda", rappresentata dal Direttore f.f. del Dipartimento Interaziendale Risorse Umane Dott.ssa Laura Oddi, nata a Parma il 16/05/1972, a cui è stata attribuita la responsabilità alla stipula della presente convenzione in ordine alla Deliberazione n.490 del 30.06.2021

Premesso che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi i soggetti richiamati dall'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 18 della Legge 24 giugno 1997 n. 196, l'Azienda si impegna ad accogliere presso le sue strutture i soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento proposti dal soggetto promotore, nel numero massimo di 2 (due), ai sensi dell'art.5 del Decreto attuativo dell'art.18 della Legge 196/97, (D.M. 25.03.1998 n.142), da distribuirsi durante l'anno e in base alla effettiva disponibilità dei singoli Servizi ospitanti.

L'oggetto delle attività effettuate dagli stessi è il tirocinio finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Decreto 509/98.

A questo proposito, l'Azienda garantisce che nelle proprie strutture si erogano servizi di psicoterapia e diagnostica clinica e all'interno dei Servizi operano psicologi psicoterapeuti o medici psicoterapeuti che possono svolgere il ruolo di tutor per gli specializzandi della Scuola.

Art. 2

1. Il tirocinio formativo e di orientamento, ai sensi dell'art.18, comma 1, lettera d) della Legge 24 giugno 1997 n.196, non costituisce rapporto di lavoro né premessa per un rapporto di lavoro tra Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma e studenti.
2. Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutore designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico organizzativo e da un tutor psicoterapeuta indicato dall'Azienda.
3. Per ciascun tirocinante inserito nell'Azienda in base alla presente convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - Il nominativo del tirocinante;
 - I nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
 - Obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l'indicazione dei tempi di presenza in Azienda;
 - Le strutture aziendali (servizi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio
 - Gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni sul lavoro e per la responsabilità civile.

Art. 3

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- Svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Attenersi alle disposizioni ed alle istruzioni operative impartite in ordine al trattamento dei dati personali, mantenendo riservate le informazioni acquisite. A tal fine, il tirocinante sarà autorizzato al trattamento dei dati necessari, pertinenti e non eccedenti allo svolgimento delle attività, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003. Ulteriori specifiche istruzioni potranno essere impartite dal Direttore della Struttura Complessa di afferenza in relazione alle peculiarità dei trattamenti da eseguire.

Art. 4

1. Il soggetto promotore garantisce che il/i tirocinante/i è assicurato contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda si impegna a segnalare l'evento entro i termini previsti dalla normativa vigente agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed al soggetto promotore.
La copertura assicurativa comprende eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda ma rientranti nel progetto formativo.
2. Il soggetto promotore si impegna a far pervenire alla regione o alla provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della Convenzione di ciascun progetto formativo e di orientamento.

Art.5

Il tirocinio dovrà avere carattere continuativo ed ininterrotto salvo i casi di maternità o gravidanza e documentati motivi. In tali casi verranno valutati, da entrambe le parti, richieste di sospensione e ripresa del periodo di tirocinio, mantenendo valido il periodo già maturato.

Si precisa che in caso di gravidanza la tirocinante è tenuta a dare tempestiva comunicazione al tutor aziendale e, per ragioni di sicurezza e protezione, sospendere la frequenza nelle strutture aziendali. Verrà mantenuto valido il periodo già maturato e verrà garantita la possibilità di rientrare per proseguire l'attività di tirocinio.

Art. 6

Le parti concordano che dalla presente convenzione non deriva alcun onere economico per l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma.

Art. 7

Il soggetto promotore si impegna ad accettare nell'ambito di iniziative formative promosse dal medesimo, dipendenti dell'Azienda Unità Sanitaria Locale di Parma per i quali l'Azienda ritenga opportuno attivare forme di aggiornamento obbligatorio, applicando una riduzione tariffaria del 20%. Il soggetto promotore si impegna altresì a riservare dei posti a costo zero per iniziative a carattere occasionale (convegni, seminari, workshop) per il personale della struttura aziendale presso la quale si svolgono le attività di tirocinio.

Art. 8

Il Soggetto promotore e il Soggetto ospitante si impegnano ad ottemperare la vigente normativa in materia di "tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" D.Lgs.81/08, nei confronti dei tirocinanti.

Art. 9

La presente convenzione ha validità quadriennale a far tempo dalla data della stipula e potrà essere rinnovata tramite scambio di corrispondenza telematica trasmessa al Responsabile aziendale dei tirocini in psicologia, dott. Alberto Grazioli, salvo disdetta di una delle Parti, da comunicarsi mediante raccomandata almeno tre mesi prima della data di ciascuna scadenza

Art. 10

Per quanto non espressamente contenuto nella presente convenzione, le parti rinviano a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.

Art. 11

Per ogni eventuale controversia si individua il Foro competente nel tribunale di Parma

Art. 12

La convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso e le spese relative sono a carico della parte che ne farà richiesta.

Li _____

**Per la Scuola di Specializzazione
Rappresentante Legale o Delegato**

(firma digitale)

**Per l'Ausl di Parma
Delegata del Rappresentante Legale
Dott.ssa Laura Oddi**

(firma digitale)